

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 263/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1052]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/762 della Commissione, del 12 maggio 2015, relativo all'approvazione della sostanza di base idrossido di calcio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
«— **32015 R 0762:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/762 della Commissione, del 12 maggio 2015 (GU L 120 del 13.5.2015, pag. 6).»;
- 2) Dopo il punto 13zzzzu [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/707 della Commissione] è inserito il seguente punto:
«13zzzzv. **32015 R 0762:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/762 della Commissione, del 12 maggio 2015, relativo all'approvazione della sostanza di base idrossido di calcio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 120 del 13.5.2015, pag. 6).»

*Articolo 2*I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/762 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Oda SLETNES

⁽¹⁾ GU L 120 del 13.5.2015, pag. 6.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.